



# *Il Ministero dello Sviluppo Economico*

**Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,  
di Radiodiffusione e Postali  
- Divisione IV -**

***Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.***

**VISTO** l'art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**VISTA** la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS del 23 settembre 2014;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;

**VISTA** la Tabella C, allegata al suddetto decreto, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione Friuli Venezia Giulia per i canali CH 22 UHF, CH 27 UHF, CH 28 UHF, CH 29 UHF, CH 34 UHF, CH 35 UHF, CH 39 UHF, CH 45 UHF e CH 53 UHF da liberare necessariamente in tutte le province della regione;

**VISTA** la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;

**VISTA** la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 novembre 2015 con la quale, per la Regione Veneto, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande;

**VISTO** il D.C.P.M. 5.12.2013 n. 158 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” ai sensi dell’art. 2, comma 10 del decreto legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

**VISTO** il D.M. 17 luglio 2014 “Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale” come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

**VISTO** il Decreto Direttoriale 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2015, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

**VISTA** la relazione istruttoria del 15 marzo 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione Friuli Venezia Giulia;

**CONSIDERATO** l’art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 - “*Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative*”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;

**CONSIDERATO** l’art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 - “*Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo*”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell’indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all’art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;

**CONSIDERATO** l’art.4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 - “*Manifestazione di interesse*”, che prevede per i soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C che non partecipano alla procedura per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa di dovere, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall’Agcom con delibera 480/14/CONS, per le finalità di cui all’art. 6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D;

**VISTA** la graduatoria pubblicata in data 21 dicembre 2012 in esito al bando per l’assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella regione Friuli Venezia Giulia pubblicato il 5 settembre 2012, in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

**VISTA** la nota prot. 17672 del 8 marzo 2016, con la quale la Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico ha evidenziato che per la regione Friuli Venezia Giulia “*la delibera 480/14/CONS prevede limitazioni relative ai siti non utilizzabili relativamente ai canali CH 21 UHF e CH 31 UHF*”.

## DETERMINA

### ART. 1

Di approvare le risultanze dell'attività istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione Friuli Venezia Giulia, che di seguito si riportano:

1. Delle frequenze di cui alla Tabella C del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione FRIULI VENEZIA GIULIA, e precisamente CH 22 UHF, CH 27 UHF, CH 28 UHF, CH 29 UHF, CH 34 UHF, CH 35 UHF, CH 39 UHF, CH 45 UHF e CH 53 UHF, non sono state oggetto di domanda di rilascio volontario per l'attribuzione di misure economiche compensativa da parte dei soggetti titolari dei rispettivi diritti d'uso le frequenze CH 22 UHF, CH 27 UHF, CH 29 UHF, CH 34 UHF, CH 35 UHF, CH 45 UHF e CH 53 UHF.
2. Gli operatori titolari di diritto d'uso delle frequenze CH 22 UHF, CH 27 UHF, CH 29 UHF, CH 34 UHF, CH 35 UHF, CH 45 UHF e CH 53 UHF hanno presentato la manifestazione d'interesse.
3. Si sono rese disponibili le frequenze CH 21 UHF, CH 46 UHF e CH 51 UHF a seguito di rilascio volontario per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa da parte di tutti i soggetti titolari di diritto d'uso.
4. Le frequenze CH 31 UHF e CH 41 UHF assegnate agli operatori di reti collocati rispettivamente al quindicesimo e al sedicesimo posto della graduatoria della regione Friuli Venezia Giulia, dovranno essere liberate così come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 17 aprile 2015.

### ART. 2

L'attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nelle seguenti modalità:

1. Agli operatori di rete VIDEO PORDENONE Srl – per la rete Video Regione - e CONSORZIO RETI NORDEST Scarl - per la rete Free-Extelenordest - titolari del diritto d'uso definitivo rispettivamente delle frequenze **CH 39 UHF e CH 28 UHF**, frequenze di cui alla Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, oggetto di volontario rilascio verrà erogata la misura economica di natura compensativa, secondo quanto previsto dall'art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato.
2. Agli operatori di rete TELEREGIONE Srl per la rete Teleregione, BEACOM Srl, per la rete Televicenza e FINTRADING Srl per la rete TV7 Azzurra, titolari del diritto d'uso definitivo rispettivamente delle frequenze **CH 46 UHF, CH 51 UHF e CH 21 UHF**, frequenze non indicate in Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, liberate a seguito di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa, secondo quanto previsto dall'art. 1 del predetto Decreto. Tutti gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato.

3. Gli operatori di rete CANALE ITALIA DUE Srl – per la rete Canale Italia 84 – titolare del diritto d’uso definitivo del **CH 31 UHF**, autorizzato ad esercire in **via temporanea il CH 59 UHF** in sostituzione del CH 31 UHF al fine di tutelare le legittime utilizzazioni slovene, posizionato al quindicesimo posto della graduatoria delle frequenze per la regione Friuli Venezia Giulia, e GS GLOBE SPACE MITTELEUROPA Srl – per la rete Telemare – titolare del diritto d’uso definitivo del **CH 41 UHF**, posizionato al sedicesimo posto della graduatoria, dovranno dismettere tutti gli impianti operanti sui canali CH 31 UHF, CH 59 UHF e CH 41 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato, il diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato verrà revocato e avranno diritto all’erogazione di un indennizzo secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 17 aprile 2015.
4. All’operatore di rete TELEPROGRAMMI Srl per la rete TV 7 Triveneta Friuli Venezia Giulia titolare del diritto d’uso definitivo del **CH 29 UHF**, in considerazione del primo posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 29 UHF verrà sostituito con il CH 41 UHF. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 29 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 41 UHF.
5. All’operatore di rete EI ITALIA Srl per la rete Tivuitalia titolare del diritto d’uso definitivo del **CH 27 UHF**, in considerazione del secondo posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 27 UHF verrà sostituito con il CH 51 UHF. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 27 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 51 UHF.
6. All’operatore di rete TELEFRIULI Spa per la rete TeleFriuli titolare del diritto d’uso definitivo del **CH 45 UHF**, in considerazione del terzo posto acquisito nella graduatoria per l’assegnazione delle frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia nonché dell’ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 45 UHF verrà sostituito con il CH 46 UHF. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 45 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 46 UHF.
7. L’operatore di rete Canale 6 TVM S.r.l. risulta collocato al quarto posto della graduatoria di assegnazione delle frequenze della regione Friuli Venezia Giulia, con il **CH 22 UHF** per le reti TVM e Canale 6, posizione conseguita anche grazie alla partecipazione con le due reti. Per la rete TVM il predetto Operatore, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 22 UHF, ha presentato domanda di manifestazione di interesse. Relativamente alla rete Canale 6, al fine di risolvere situazioni interferenziali derivanti dalla condivisione del medesimo canale per entrambe le reti, la frequenza CH 22 UHF è stata variata in **CH 41 UHF** e all’operatore di rete Canale 6 TVM S.r.l. è stato rilasciato il relativo diritto d’uso definitivo. Per la rete Canale 6 il predetto operatore non ha partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015. In considerazione della posizione conseguita in graduatoria nonché della manifestazione di interesse presentata, l’operatore di rete Canale 6 TVM S.r.l. dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 22 UHF, per entrambe le reti, nonché sul CH 41 UHF per la rete Canale 6, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente

inoltrato e gli stessi dovranno essere riaccesi per entrambe le reti, ossia Canale 6 e TVM, sul CH 31 UHF con le limitazioni indicate nella delibera n. 480/14/CONS

8. All'operatore di rete La 9 Spa per la rete La 9 titolare del diritto d'uso del **CH 35** UHF, in considerazione del quinto posto acquisito nella graduatoria per l'assegnazione delle frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia nonché dell'ordine di priorità manifestata nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. del 17 aprile 2015, il CH 35 UHF verrà sostituito con il CH 21 UHF, con le limitazioni di cui alla Delibera 480/14/CONS. Tutti gli impianti dovranno essere dismessi sul CH 35 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inoltrato e riaccesi sul CH 21 UHF, con le limitazioni sopra indicate.
9. Gli operatori di rete CANALE ITALIA Srl – per la rete Canale Italia 83 – titolare del diritto d'uso definitivo del **CH 53** UHF nonché gli operatori di rete BEACOM Srl – per la rete Televicenza – e CANALE 6 TVM Srl – per la rete Canale 6 – titolari del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 34**, frequenze indicate in Tabella C, classificati rispettivamente al tredicesimo posto e al dodicesimo posto della graduatoria per l'assegnazione di frequenze nella regione Friuli Venezia Giulia, hanno presentato domanda di manifestazione d'interesse per la sostituzione della frequenza ma, considerata la posizione in graduatoria e non avendo l'Amministrazione recuperato ulteriori risorse frequenziali, dovranno dismettere tutti gli impianti operanti sulle predette frequenze secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inoltrato, i diritti d'uso definitivi a suo tempo rilasciati verranno revocati e gli operatori Canale Italia Srl, Beacom Srl e Canale 6 TVM Srl avranno diritto all'erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 3 del D.M. 17 aprile 2015.

### ART. 3

La Divisione V "*Emittenza radiotelevisiva. Contributi*", della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all'adozione dei conseguenti atti per l'erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 2 comma 11 e dell'art. 3 comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 15 marzo 2016

Il Direttore Generale  
Antonio Lirosi